



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

U.O.B. n. 3 - Ufficio IV

IL DIRIGENTE

- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTO** l'art. 3, comma 2, della citata Ordinanza, il quale dispone che le GPS, distinte in prima e seconda fascia, sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza;
- VISTA** la nota MI prot. 26841 del 5 settembre 2020 Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;
- VISTO** il proprio decreto prot. N. 0013545 del 02/09/2020 con il quale sono pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania – posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
- VISTA** l'ordinanza cautelare n. 12622 emessa il 26/04/2021 dal Tribunale di Catania - Sezione Lavoro - nell'ambito del procedimento R.G. n. 7542-1/2020, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare avanzata, viene ordinato al Ministero resistente di inserire la ricorrente CASSARINO SEBASTIANA MARIA nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 per la Provincia di Catania con attribuzione di tutto il punteggio derivante dai servizi dalla medesima svolti di cui in parte motiva;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

RITENUTO pertanto necessario doversi dare esecuzione alla sopra citata ordinanza, senza prestare acquiescenza e in attesa dell'esito di eventuale giudizio di merito;

DECRETA

Art. 1 - In applicazione di quanto indicato in premessa, alla sig.ra **CASSARINO SEBASTIANA MARIA** è rettificato il punteggio dalla medesima posseduto nelle **Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nelle corrispondenti fasce delle Graduatorie di Istituto** per le classi di concorso **EEEE** Scuola Primaria, **A012** *Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado*, **A019** *Filosofia e storia*, **A011** *Discipline letterarie e latino* ed **A022** *Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado*.

In particolare, il punteggio attribuito alla prof.ssa Cassarino viene rideterminato come segue:

- Classe di concorso **EEEE** I FASCIA GPS:

PUNTI	DA	A
	11,00	105,00

- Classe di concorso **A012** I FASCIA GPS:

PUNTI	DA	A
	18,00	170,00

- Classe di concorso **A019** II FASCIA GPS:

PUNTI	DA	A
	21,00	121,00



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

- Classe di concorso **A011** I FASCIA GPS:

PUNTI	DA	A
	18,00	118,00

- Classe di concorso A022 I FASCIA GPS:

PUNTI	DA	A
	18,00	133,00

Art. 2 - Questo Ufficio procederà, in attesa di eventuale possibile verifica e convalida al sistema informatico del punteggio rettificato e successiva rigenerazione delle predette graduatorie, all'inserimento nelle GPS per le sopra richiamate classi di concorso della prof.ssa Cassarino Sebastiana Maria nella posizione corrispondente al punteggio come rideterminato in esecuzione dell'ordinanza.

Art. 3 - Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risulta inserita la docente sopra citata dovranno rettificare conseguentemente il relativo punteggio e la relativa posizione per le predette classi di concorso, con inserimento della ricorrente nella nuova posizione spettante in base al punteggio come sopra rideterminato.

Art. 4 - Tali rettifiche sono eseguite nelle more della definizione del giudizio di merito.

L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari all'esito del contenzioso in atto.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

Il presente decreto è emanato senza prestare acquiescenza e salvo revoca dello stesso in caso di pronuncia giurisdizionale favorevole all'amministrazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Provinciale www.ct.usr.sicilia.it ad ogni effetto di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della citata O.M. 60/2020, può essere esperito ricorso al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente
Emilio Grasso

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Alla Prof.ssa Cassarino Sebastiana Maria

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI

Al sito istituzionale - SEDE